

N. 1232

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, PEDRIZZI, VALENTINO,
MULAS e MAGLIOCCHETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1996

—————

Interventi a favore dei portatori di *handicap* con limitate
o impedito capacità motorie: abolizione della tassa
automobilistica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge».

Questo principio, sacrosanto, relativo alla libertà di ognuno di noi, è sancito dall'articolo 16 della Costituzione, ma è uno di quei principi destinati, purtroppo, a rimanere sulla carta, almeno per qualche categoria di cittadini meno fortunati.

Ci riferiamo, onorevoli senatori, a tutte quelle persone con limitate o impedito capacità motorie. Quei cittadini per i quali, appunto, l'articolo 16 della Costituzione è destinato a restare una mera enunciazione di principio, se è vero che in Italia non esiste ancora un sistema di trasporto pubblico, sia su gomma che su rotaia, in grado di garantire la libera circolazione su tutto il territorio nazionale «anche» ai disabili con limitate o impedito capacità motorie.

Disabili per i quali il succitato diritto di libertà reale solo se la «circolazione» avviene con mezzi privati.

E proprio questa considerazione, forse, in aggiunta ad altre ben più importanti che non è il caso qui di sottolineare, ha fatto sì che il 13 giugno 1983, con circolare n. 1030, il Ministero dei lavori pubblici ha chiarito che... «l'auto privata è stata riconosciuta come indispensabile ausilio protesico per le persone con limitate o impedito capacità motrici, detentrici dello speciale contrassegno».

Da qui la motivazione, etica innanzitutto, del presente disegno di legge.

Il fatto che con l'articolo 5, comma 31, della legge n. 53 del 1983, la tassa automo-

bilistica non sia più considerata «tassa di circolazione» bensì «tassa di possesso» (il suo pagamento, cioè, non è correlato all'uso, ma alla semplice disponibilità del mezzo di locomozione), fa chiaramente intendere come iniquo sia il principio per cui un portatore di *handicap* debba pagare una «tassa» per il possesso di un ausilio protesico.

Se il principio venisse accettato nella sua abnormità, lo stesso comporterebbe il pagamento di una «tassa di possesso» anche sulle carrozzine a spinta o elettriche quando non addirittura sulle scarpe ortopediche.

A parte queste considerazioni volutamente provocatorie noi riteniamo che le persone con limitate o impedito capacità motorie, detentrici dello speciale contrassegno, non debbano pagare alcuna «tassa di possesso» per le auto private che consentono loro di spostarsi sul territorio urbano ed extraurbano, in Italia o all'estero, nel momento in cui non esistono trasporti pubblici in grado di sopperire all'eventuale uso del mezzo privato.

È triste dover constatare come il diritto alla mobilità possa essere impedito, oltre che dalle barriere architettoniche naturali e culturali che caratterizzano in negativo la nostra società, seppure alle soglie del terzo millennio, anche da disposizioni normative clamorosamente discriminatorie nei confronti di tutti quei soggetti che sono un patrimonio relazionale, affettivo, intellettuale appartenente all'intera collettività che ha tutto l'interesse a rendere indipendenti ed autosufficienti gli invalidi dando loro, appena possibile, la sottrazione alla necessità della pura assistenza.

Da qui l'esigenza di abolire totalmente il pagamento della tassa automobilistica per i veicoli dotati di meccanismi speciali di guida per i «disabili» e comunque per i veicoli destinati al trasporto di persone con limita-

te o impedita capacità motorie, detentrici dello speciale contrassegno. Dalla descrizione della tutela giuridica delle persone portatrici di *handicap* viene la conferma che la norma non è un dato oggettivo e definito

una volta per tutte, ma è il metro di misura del più forte o, nel migliore dei casi, il risultato di una mediazione fra gli interessi delle *élite* e i valori dominanti nei gruppi sociali che le sostengono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i veicoli dotati di meccanismi speciali di guida per i disabili e comunque i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate o impedite capacità motorie, detentrici dello speciale contrassegno, non sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, ed in particolare alle seguenti:

a) tassa di cui al trentunesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni;

b) sovrattassa annuale per taluni autoveicoli funzionanti con motore *diesel*, istituita dall'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni;

c) tassa speciale per gli autoveicoli muniti di impianto che consente l'alimentazione a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, istituita con legge 21 luglio 1984, n. 362.